

## **AGEVOLARE LE ESPORTAZIONI DI MACCHINARI ITALIANI ALL'ESTERO**

Vendere macchinari all'estero ha spesso un nemico nelle condizioni finanziarie che l'impresa italiana può proporre al proprio interlocutore.

Risolvere questo problema è questo l'obiettivo del credito all'esportazione previsto dal dlgs 143/98 capo II, recentemente oggetto di circolare esplicativa da parte dall'ente gestore Simest spa.

Con la pubblicazione della circolare n. 4/2013 è stato attuato il riordino e la razionalizzazione della normativa esistente.

Con l'approvazione nella riunione del comitato agevolativo del 13 maggio scorso, l'ente gestore ha definito le soglie minime di ammissibilità, i criteri, le condizioni e le procedure relative all'intervento agevolativo.

La circolare si applica sulle operazioni di credito all'esportazione, effettuato a valere su decreto legislativo 143/98 (ex legge 227/77), e ha contribuito a riordinare le varie normative emanate nel tempo.

Grazie a questo strumento è possibile agevolare usufruendo di una riduzione sugli interessi, lo smobilizzo di titoli e lettere di credito, nonché il rilascio di finanziamenti di crediti all'esportazione per le imprese che producono o vendono beni durevoli prodotti in Italia.

### **Agevolazione richiedibile dalla banca o dall'esportatore.**

I beneficiari dell'agevolazione sono PMI e grandi imprese italiane, consorzi e cooperative, banche nazionali ed estere, nonché acquirenti esteri che permettono una dilazione di pagamento superiore ai 24 mesi.

L'agevolazione può essere richiesta a Simest direttamente dagli esportatori o dalle banche nazionali, nel caso di smobilizzi a tasso fisso sul mercato estero di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili.

Può invece essere richiesta da parte di banche nazionali o estere, nel caso di finanziamenti.

Nel caso di smobilizzi a tasso fisso o variabile sul mercato interno o di smobilizzi a tasso variabile sul mercato estero di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili, può essere richiesto solo da banche italiane

### **Ammissibili finanziamenti e smobilizzi.**

Sono ammissibili i finanziamenti concessi agli operatori nazionali o alla controparte estera, da banche nazionali o estere, con intervento riferito a raccolta dei fondi a tasso variabile.

Sono agevolabili anche gli smobilizzi, a tasso fisso o variabile, sul mercato interno o estero, di titoli di credito o di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome, da lettere di credito «stand-by» irrevocabili.

Infine, sono ammissibili i finanziamenti o smobilizzi di operazioni di leasing, nella forma del credito fornitore, effettuate da operatori nazionali, ivi comprese le società o imprese di leasing, alle condizioni previste per le operazioni di credito all'esportazione.

### **Le operazioni devono riguardare beni durevoli.**

Le operazioni di finanziamento non possono riguardare forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole nonché di semilavorati o beni intermedi non inseriti in contratti di fornitura italiana di beni di investimento.

Le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, crediti fornitori o crediti acquirenti, devono infatti riguardare forniture di origine italiana, comunitaria ed extracomunitaria, di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse collegate.

**Finanziabile anche la realizzazione della commessa se richiede oltre sei mesi.**

L'operazione può finanziare anche la fase di approntamento della fornitura, con decorrenza anteriore alla materiale esportazione, qualora il periodo di approntamento non sia inferiore a sei mesi.

L'intervento ha luogo a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero anche se depositati presso una banca nazionale o estera oppure di idonea documentazione che evidenzia l'impegno a effettuare pagamenti

sulla base della realizzazione della fornitura a termini del contratto di fornitura stesso o della convenzione.

**Finanziamento a copertura dell'85% dell'importo della fornitura.**

Il finanziamento può essere concesso fino a un massimo dell'85% dell'importo della fornitura ammissibile ma comunque non oltre il 100% del valore di beni e servizi di origine italiana.

Ne consegue che l'acquirente è obbligato a regolare per contanti una quota almeno pari al 15% dell'importo della fornitura entro il punto di partenza del credito.

Sono ammissibili all'intervento agevolativo le operazioni con durata della dilazione di pagamento accordata alla controparte estera pari o superiore a 24 mesi dal punto di partenza del credito.

**La Simest interviene con un contributo in conto interessi.**

L'intervento agevolativo della Simest si esplica nella forma del contributo agli interessi su finanziamenti concessi in relazione a contratti di esportazione conclusi dagli operatori nazionali e copre la differenza tra il tasso di finanziamento ammissibile e il tasso agevolato a carico del debitore.

Quest'ultimo è fisso ed è imitato al tasso di interesse commerciale di riferimento («Commercial interest reference rate» - CIRR) determinato per ciascuna valuta di denominazione del credito e applicabile nel relativo periodo convenzionale di validità.

**Possibile strappare condizioni ancora più favorevoli.**

Se l'esportatore si trova a operare in presenza di concorrenza estera, accertabile con idonea documentazione, che pratici condizioni di credito particolarmente agevolate, il ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare la Simest ad allineare, in tutto o in parte, le modalità e le condizioni dell'intervento a quelle praticate dalla concorrenza estera.

**I documenti necessari per la richiesta.**

La richiesta di agevolazione deve essere accompagnata dal piano dei pagamenti, dal piano di utilizzo del finanziamento e dal contratto commerciale e convenzione di credito ed eventuali atti aggiuntivi. Sono inoltre necessari, la dichiarazione dell'esportatore, in relazione ad atti di corruzione internazionale, la dichiarazione dell'esportatore, in relazione a determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e l'informazione prefettizia antimafia o documentazione atta a richiederla. Se rilasciata, dovrà essere fornita la lettera di concessione della garanzia assicurativa Sace.